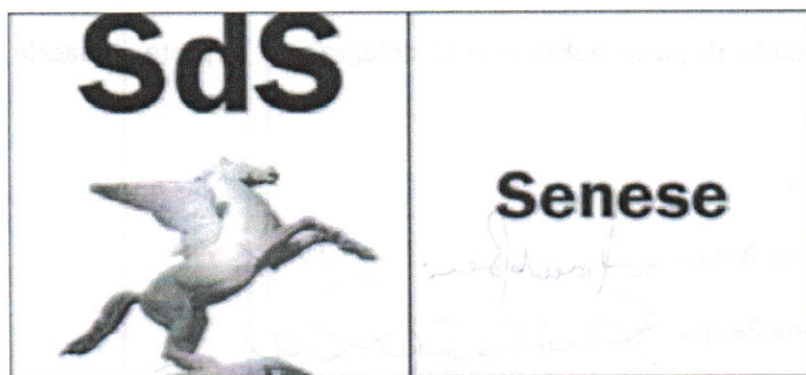




Società della Salute della Toscana

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA 2025

Preintesa firmata il 7/7/2025

Parere favorevole del Collegio dei Revisori 17/9/2025

Delibera G.E. autorizzazione definitiva alla sottoscrizione n. 26 del 22/09/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 1 del mese di Ottobre, alle ore 10.30, presso la sede della

Società della Salute Senese si sono incontrate:

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, come di seguito specificato:

delegazione pubblica

Presidente Lorenzo Brenci

Membri Cristina Pasqui

Cristiana Bambini

delegazione sindacale

CGIL FP Cosimo Francini

CISL Valentina Francesconi

RSU Chiara Doretti

Rosilde Franci

Serena Pallassini

Bianca Pianigiani

Irene Quadri

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Regolazione economica per l'anno 2025

Art. 1 – Quantificazione delle risorse

1. Per l'anno 2025, con Determinazione n.95 del 24/06/2025, la SdS Senese ha provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali di cui agli art. 102 (fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e art. 103 (fondo premialità e condizioni di lavoro) previsti dal CCNL 02/11/2022. Al fine di effettuare un costante monitoraggio della spesa a valere sui Fondi, le Parti potranno effettuare specifici incontri con riferimento ai dati di spesa relativi.

2. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate annualmente costituito ai sensi del CCNL, potrà essere modificato a seguito di verifiche a consuntivo delle effettive risorse disponibili (es. economie a/p, risparmi da sponsorizzazioni/convenzioni) o nel caso di sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.

COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDI 2025

A) Art 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali € 237.924,74

B) Art 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro € 179.688,91

Di seguito il prospetto per l'ipotesi di utilizzo delle risorse disponibili:

UTILIZZO RISORSE PROVVISORIO ART. 102	2025
incarichi funzionali	€ 125.000,00
DEP assegnati (storico)	€ 74.300,00
nuovi DEP	€ 16.900,00
ad personam riconosciuti	€ 290,00
Indennità di qualificazione professionale	€ 12.000,00
Indennità professionale specifica	€ 810,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE	€ 229.300,00
Residuo fondo art.102	€ 8.624,74

residui anno precedente art.103 c.10 CCNL 02/11/2022	€ 0,00
residui fondo art.102 art.103 c.10 CCNL 02/11/2022	€ 8.624,74
Totale disponibilità fondo 103	€ 188.313,65

UTILIZZO RISORSE PROVVISORIO ART. 103	2025
lavoro straordinario art.47	€ 5.000,00
ind. Condizioni di lavoro art.107 domiciliari	€ 4.000,00
performance organizzativa e individuale	€ 149.313,65
welfare integrativo art.89	€ 30.000,00
incentivi tecnici art.113 D.Lgs.50/2016	€ 31.064,23
incentivi tecnici art.45 D.Lgs.36/2023	
SOMMA UTILIZZO RISORSE	€ 188.313,65
Residuo fondo art.103	€ 0,00

Art. 2 – Stanziamento risorse per progressioni economiche all'interno delle aree

1. Le Parti concordano di destinare, ai sensi dell'art. 19 CCNL 02/11/2022, la somma di € 16.900,00 alle progressioni economiche all'interno delle aree, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2025, nei limiti delle specifiche disposizioni normative.
2. L'attribuzione dei "differenziali economici di professionalità" (DEP), si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, non determina l'attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al CCNL sopra richiamato nonché dell'allegato A "Disciplina della progressione economica nelle aree" del CCDI 2024-2026.

Art. 3 – Misure di welfare integrativo

1. Le Parti concordano di destinare la somma di € 30.000,00 disponibili nel fondo ex art.103 (premialità e condizioni di lavoro) a misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 del CCNL, secondo quanto disposto nell'allegato al presente CCI sotto la lettera D "Disciplina per l'erogazione del welfare integrativo aziendale – anno 2025".

Art. 4 – Indennità per l'Operatività in particolari UO/Servizi e lavoro straordinario

1. Le parti confermano l'importo dell'indennità di cui all'art 107, pari a € 5,00 giornaliera, per il personale inquadrato nel ruolo socio-sanitario che effettua prestazioni di assistenza presso gli utenti. Le prestazioni saranno registrate e approvate dal Coordinatore. Per l'anno 2025 sono destinabili a tale istituto l'importo di € 4.000,00 determinato sulla base dei dati storici.
2. Per esigenze di natura non prevedibile e/o programmabile, sono destinate all'istituto del lavoro straordinario di cui all'art. 47 CCNL € 5.000,00.

Art. 5 – Premi correlati alla performance organizzativa e individuale

1. Al fondo ex art. 103 "premialità e condizioni di lavoro" saranno destinati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.103, comma 10, CCNL 02/11/2022 gli eventuali residui che si registrassero, al termine di ciascun esercizio, nel fondo ex art.102, previa quantificazione da compiersi a consuntivo.
2. Le Parti concordano di destinare alla remunerazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale le risorse individuate nella tabella di cui sopra, ex art.103 (premialità e condizioni di lavoro), oltre alle risorse disponibili a consuntivo, ovvero al netto delle risorse utilizzate per finanziare gli istituti previsti dal CCNL.

Art. 6 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza

1. Il presente accordo avrà vigenza per la parte economica per l'annualità 2025, fatto salvo deroghe esplicite per singoli istituti contenute nel presente accordo.
2. Per la parte normativa sono confermati i criteri definiti nel CCDI 2024-2026.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521

Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL SUDEST Toscana

Allegato D
al contratto collettivo integrativo 2024-2026
(art. 37)

Disciplina per l'erogazione del welfare integrativo aziendale 2025

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'art. 9 comma 5 lett e) del CCNL comparto Sanità, prevede che i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo siano oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art 89 del CCNL comparto Sanità 2019-2021 detta disposizioni in materia di welfare integrativo, elencando le tipologie di benefici di natura assistenziale e sociale concedibili in favore dei propri dipendenti, e sancisce che gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
- l'importo complessivo stanziato a titolo di welfare per l'anno 2025 ammonta ad € 30.000,00.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina il welfare integrativo di competenza dell'anno 2025 e trova applicazione a favore di tutto il personale del comparto, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 2 – Piano di welfare integrativo

Per l'anno 2025 viene prevista la possibilità di erogare al personale buoni acquisto per prestazioni coerenti con quanto previsto dall'art. 89 del CCNL sopra richiamato, rientranti nella disciplina del comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

La richiamata normativa prevede per il corrente anno un limite di utilizzo in esenzione di tali erogazioni su base annua pari a € 1.000,00 per dipendente. Qualora il predetto limite venga modificato per legge, si intenderà automaticamente recepito dal presente accordo.

L'importo complessivo disponibile per l'anno 2025 deriva dall'utilizzo di quota parte dei Fondi in conformità all'art. 89 del CCNL 2019-2021 "Welfare integrativo".

Si specifica che non è in alcun modo possibile monetizzare il credito welfare.

Art. 3 – Destinatari del welfare integrativo

BP
LB
FA
B
H

Il personale beneficiario del welfare integrativo è tutto il personale dipendente in servizio alla data dell'1.1.2025 con contratto a tempo indeterminato e determinato che alla data dell'1.12.2025 abbia prestato servizio per almeno 8 mesi nell'anno solare di riferimento. Il personale assunto e/o cessato in corso d'anno ha diritto al beneficio in quota parte rispetto al periodo di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il periodo minimo di servizio presso l'Ente di 8 mesi alla suddetta data.

Di seguito vengono riportate le categorie di assenze prese in considerazione ai fini del calcolo del periodo minimo di servizio.

Personale escluso	Personale incluso
Aspettativa non retribuita	Assenze per grave patologia
Comandi presso altre amministrazioni	Assenze per malattia
Congedi per gravi motivi di famiglia	Congedi per assistenza portatori di Handicap
Aspettativa per posizione dirigenziale presso altra PA	Ricoveri ospedalieri
	Congedo di maternità

Art. 4 – Utilizzo dei servizi.

Al fine di consentire al personale un rapido accesso ai servizi di cui al presente accordo sarà resa disponibile una specifica piattaforma web.



BP

